

LEGGE 18 giugno 1969, n. 323⁽¹⁾

Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 1969, n. 170.

⁽²⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

Articolo unico. - Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 , e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799 .

La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza ⁽³⁾.

La validità della licenza è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, a decorrere dal 14 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 104/2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 12, comma 1, del citato D.Lgs. n. 104/2018.